

Allegato "A" all'atto a Rep. n. 35000/14940-----

-----**STATUTO**-----

-----DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-----

-----**"MILLE VOCI - ODV (ETS)"**-----

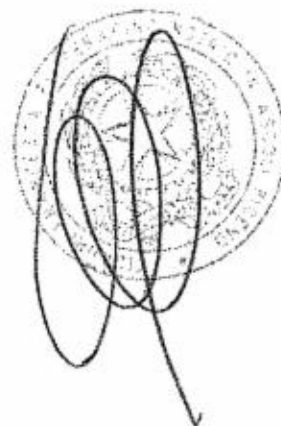
-----**Articolo 1 - Costituzione**-----

-----E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione non riconosciuta ed Organizzazione di Volontariato **"MILLE VOCI - ODV (ETS)"**.-----

-----L'Associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo "ODV", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.-----

-----La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) diventerà operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione in esso del presente statuto.-----



-----Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro Regionale di cui all'articolo 6 della Legge n. 266/1991, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma, del D. Lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 117/2017, i competenti Enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in loro possesso relativamente all'ente in oggetto, ai fini della trasmigrazione dai Registri speciali già esistenti alla sezione Organizzazione di Volontariato del R.U.N., di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

-----**Articolo 2 - Sede e Durata**-----

-----L'Associazione ha sede in Nereto (TE), Via Garibaldi n. 42.-----

-----Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo Comune, può essere deliberato dall'Organo Amministrativo, con conseguente obbligo di comunicazione agli enti competenti. L'Organo Amministrativo può istituire sedi operative, secondarie e succursali, anche all'interno del Comune in cui trovasi la sede legale.-----

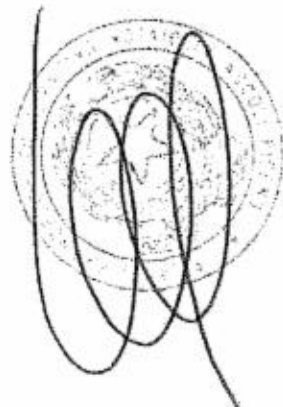
-----La durata della Associazione è illimitata.-----

-----**Articolo 3 - Finalità e Attività**-----

-----L'Associazione è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.-----

-----L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nonché delle persone aderenti agli Enti Associati:-----

- proteggere gli animali, affermare e tutelare i loro diritti e battersi contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull'ambiente, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente;
- provvedere alla protezione di animali abbandonati, curarli, dare loro adeguata assistenza e ogni cura possibile cercando in seguito di collocare tali animali presso famiglie desiderose di adottarli e dare loro l'amore a cui hanno diritto;-----
- operare all'interno di canili e rifugi per migliorare la qualità di vita e il benessere degli animali ospitati, incentivandone altresì l'adozione;-----
- provvedere internamente ad attività di educazio-



ne/rieducazione cinofila (preferibilmente con approccio cognitivo-zooantropologico e comunque non addestrativo), al fine di fornire le competenze per una corretta gestione proprietario-animale oppure, laddove necessario, per il recupero e la riabilitazione degli individui affetti da patologia del comportamento;-----

- realizzare uno o più rifugi per animali abbandonati, da gestire direttamente e/o in convenzione con altri enti (pubblici o privati);-----

- promuovere la sterilizzazione come mezzo per arginare il problema del randagismo;-----

- vigilare sul rispetto di leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali, in difesa degli animali e dell'ambiente.-----

-----L'Associazione per adempiere ai suddetti fini può:

- ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee all'accoglienza, alla cura e al mantenimento di animali randagi o abbandonati;-----

- collaborare con altri Enti e Associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguano le stesse finalità;---

- promuovere eventuali idonee ed opportune azioni di denuncia in casi di maltrattamento e inadempienza delle leggi in vigore presso le Istituzioni competenti, anche con la costituzione di parte civile;-----

- esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del

Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ed individuate successivamente dal Consiglio Direttivo;-----

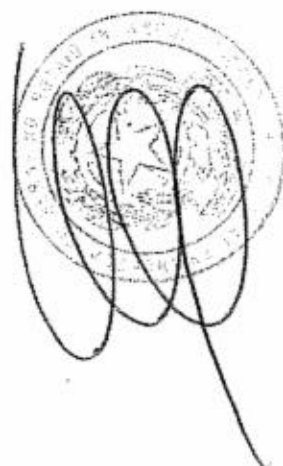
- esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;-----

- partecipare e organizzare incontri presso le scuole per sensibilizzare al rispetto degli animali;-----

- stipulare accordi con organizzazioni ed Enti, richiedere/ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare ai bandi pubblici e privati.-----

-----Le attività precedenti sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni dei propri associati. Gli associati possono essere rimborsati solo per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documentazione.-----

-----Per il raggiungimento delle suddette finalità ci-



viche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione si propone di svolgere, anche a mezzo dei propri Enti Associati, sul territorio nazionale ed estero, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ex articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, in favore prevalentemente dei terzi:-----

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;-----

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;-----

4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;-----

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;-----

6) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

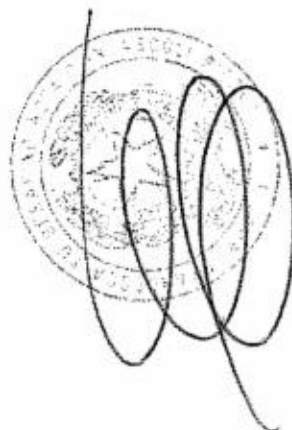
7) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;-----

8) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;-----

9) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;-----

10) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

11) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni.-----



-----L'Associazione potrà esercitare, inoltre - con riferimento esclusivo alle attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, sopra indicate - nei confronti degli Enti Associati (denominati anche "Associate") funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, monitoraggio e rappresentanza nei rapporti con soggetti pubblici e privati di livello nazionale ed internazionale, per il comune raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra riportate, nonché potrà svolgere, sempre nei confronti degli Enti Associati, attività di supporto, consulenza, formazione e sostegno, con particolare riguardo alle singole strutture dislocate sul territorio nazionale.-----

-----A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività precedentemente elencate si concretizzeranno in:---

- partecipazione alla programmazione della promozione e all'organizzazione di progetti di volontariato a rilevanza nazionale in ambito sociale, civile e culturale;
- partecipazione alla programmazione della promozione e all'organizzazione di corsi di formazione al volontariato;-----
- coordinamento ed indirizzo dei gruppi operativi di volontari locali in ambito di Protezione Civile, in collaborazione con le autorità competenti;-----
- promozione di una formazione etica e tecnica dei

gruppi locali di volontariato, facilitando esercitazioni comuni, incontri di formazione, addestramento e aggiornamento, inclusi campi scuola di volontariato;-----

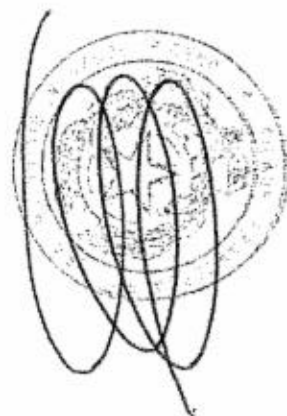
- promozione ed organizzazione di campagne nazionali di comunicazione, informazione sulle attività associative e sulle modalità di collaborazione, inclusa la gestione dei siti web associativi nazionali, canali social ed altre forme di comunicazione;-----

- svolgimento di attività di indirizzo, coordinamento, consulenza e controllo degli Enti Associati, con particolare riferimento alle tematiche in tema giuridico, amministrativo e fiscale. L'azione è svolta in maniera prevalente nei confronti degli enti associati di nuova costituzione;-----

- organizzazione a livello nazionale e per temi di particolare rilevanza di incontri, conferenze, seminari ed eventi culturali su tematiche di filosofia, scienza, musica e cultura varia;-----

- pubblicazione di materiale, anche didattico e di promozione, che rientri negli scopi dell'Associazione, con stampa anche in proprio;-----

- svolgimento di attività di aggiornamento regolare per i dirigenti ed i formatori a livello nazionale al fine di rendere efficiente ed omogenea la preparazione strumentale al raggiungimento delle finalità associative;---



- svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di servizio a favore delle proprie Associate;-----
- sostegno all'attività degli enti ad essa associati o affini per scopo, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza anche economica;-----
- promozione di partenariati e protocolli d'intesa e/o stipula di convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.-----

-----Le attività dell'organizzazione esercitate, anche per mezzo degli Enti associati, sono svolte prevalentemente in favore di terzi, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre associarsi anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

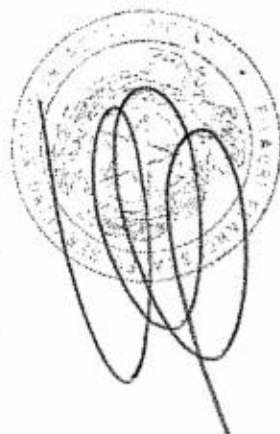
-----L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; nei limiti testé indicati, l'individuazione di tali ul-

teriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo amministrativo, giusta quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018.-----

-----Tali ulteriori attività, secondarie e strumentali, eventualmente individuate dall'Organo amministrativo, saranno di volta in volta sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati.-----

-----L'associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza - e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.-----

-----L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi statutari ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici - anche attraverso la stipula di apposite convenzioni - ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione,



sussidiarietà, promozione e volontariato in campo sociale e culturale e che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.-----

**Articolo 4 - Destinazione del patrimonio - Divieto di-----
-----distribuzione utili - Bilancio-----**

-----Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:-----

- a) quote associative;-----
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;-----
- c) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;-----
- d) contributi di organismi internazionali;-----
- e) donazioni e lasciti testamentari;-----
- f) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;-----
- g) rendite patrimoniali;-----
- h) contributi provenienti da strutture territoriali;-----
- i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

-----Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate e rendite comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

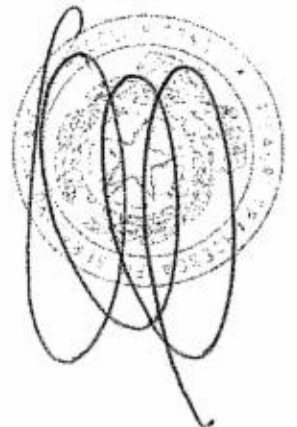
l'Associazione deve essere, inoltre, titolare di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'Associazione stessa. Le operazioni saranno eseguite con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere nominati dall'Organo di Amministrazione, salvo diversa indicazione dell'Organo di Amministrazione stesso.-----

-----L'esercizio finanziario/sociale dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

-----Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua consultazione, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.-----

-----L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

-----Al verificarsi delle condizioni previste dall'ar-



articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, anche di natura pubblicitaria.-----

-----E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria rete e che siano parimenti affiliate all'Ente sovranazionale.-----

-----L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----L'Associazione, oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'ar-

ticolo 15 di detto Codice.-----

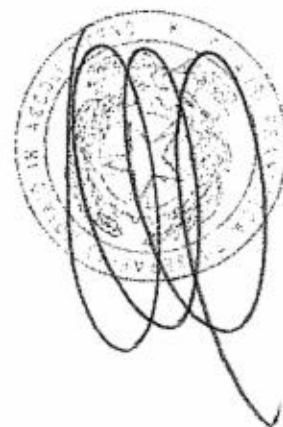
-----**Articolo 5 - Gli Associati**-----

-----L'Associazione deve essere formata da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da almeno 3 (tre) Organizzazioni di Volontariato. Associati possono essere persone fisiche, Organizzazioni di volontariato, e, in genere, Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro - nei limiti indicati al successivo comma - anche con struttura essenzialmente locale e regionale, che si configurano come affiliati e che si riconoscono negli scopi statutari, accettando le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.-----

-----A tal riguardo, potranno essere ammessi, come associati, altri Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro, nei limiti indicati all'interno del D.Lgs. n. 117/2017, articolo 32, comma 2.-----

-----Presupposto essenziale per gli Enti Associati è la federazione/affiliazione alla **"MILLE VOCI - ODV (ETS)"** con la conseguente concessione, in favore degli stessi, del diritto all'uso, nella propria denominazione, dell'identificativo e del logo MILLE VOCI, espresso in tutte le forme esplicitate nei Regolamenti all'uopo approvati.-----

-----Gli Enti Associati dovranno impegnarsi, qualora cessi per qualsiasi motivazione il rapporto di associa-



zione e affiliazione/federazione con "**MILLE VOCI - ODV (ETS)**", ad eliminare ogni riferimento a MILLE VOCI nella denominazione ed in tutte le altre forme identificative.-----

-----Gli associati sono suddivisi in volontari, fondatori, semplici ed onorari.-----

-----Volontari sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione la propria attività per il raggiungimento degli scopi statutari, in modo personale, spontaneo e gratuito.-----

-----Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.-----

-----Semplici sono gli associati, che non siano volontari, i quali, senza svolgere attività di volontariato, siano in accordo con gli scopi statutari, dimostrando di uniformare la propria attività ai principi dell'Associazione e di avere i requisiti di idoneità.-----

-----Onorari sono gli associati ai quali l'Organo di Amministrazione riconosca tale qualifica, in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.-----

-----In concreto, associati ordinari, volontari o semplici sono coloro che, dopo aver partecipato a un corso introduttivo e formativo attinente alle attività di cui al superiore articolo 3 presentano domanda e vengono

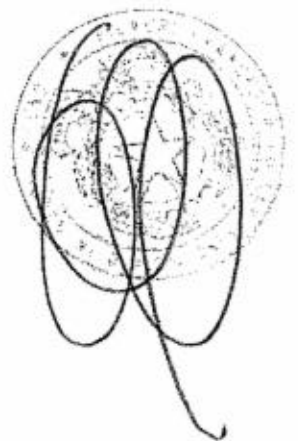
conseguentemente ammessi nella compagine associativa, impegnandosi a rispettare gli scopi statutari.-----

-----L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato o dal Presidente su delega dell'Organo Amministrativo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.-----

-----L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.-----

-----Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:-----

- richiesta di recesso volontario presentata all'Organo di Amministrazione per iscritto;-----
- mancato versamento della quota associativa;-----
- cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge;-----
- mancata partecipazione alla vita associativa nazionale;-----
- esclusione deliberata dall'Organo di Amministrazione per gravi motivi quali la contravvenzione ai doveri



stabiliti dallo statuto, nonché dal Regolamento;-----

- esclusione deliberata dall'Organo di Amministrazione, a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della qualifica di associato, descritti nel Regolamento e a seguito del mancato adeguamento ad essi, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione.-----

-----**Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati**-----

-----Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri, nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.-----

-----Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo amministrativo.-----

-----Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del consiglio di amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di amministrazione, il quale entro 15 (quin-

dici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.-----

-----Segnatamente, gli Associati hanno:-----

il diritto:-----

- di partecipare alle assemblee nonché di esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e, nel caso di enti associati, per mezzo del Presidente o di un suo delegato appartenente all'Organo di Amministrazione dell'ente;-----

- di partecipare alla definizione dei programmi d'indirizzo nazionale ed alle linee programmatiche di bilancio;-----

- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;-----

- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, il tutto nel rispetto della normativa vigente;-----

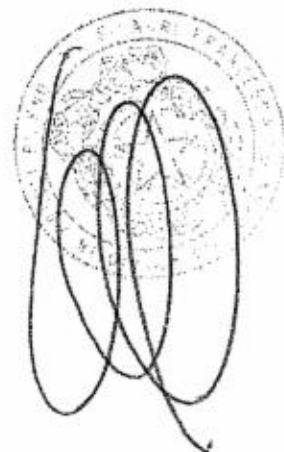
- di recedere dall'Associazione;-----

il dovere:-----

- di rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;-----

- di rispettare le delibere degli organi sociali;-----

- di proporre, ove si tratti di enti associati, nelle



rispettive Assemblee, le linee di indirizzo programmatiche ed economiche deliberate dall'Assemblea generale della **"MILLE VOCI - ODV (ETS)";**-----

- di partecipare alla vita associativa e di contribuire al buon funzionamento dell'Associazione;-----
- di versare la quota associativa secondo l'importo periodico stabilito;-----
- di adottare, ove si tratti di enti associati, i modelli di rendicontazione e i libri sociali definiti dall'Associazione;-----
- di non intraprendere azioni, campagne ed iniziative di alcun tipo che possano ledere in maniera diretta o indiretta l'immagine o la rispettabilità dell'Associazione e degli altri Associati;-----
- di non associarsi o aderire ad altre organizzazioni di secondo livello o reti associative, senza previo consenso scritto dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione, ad eccezione delle organizzazioni di coordinamento del volontariato istituite per leggi nazionali o regionali;-----
- di fornire all'Organo di Amministrazione dell'Associazione, su esplicita richiesta o in occasione di scadenze definite dal Regolamento, informazioni dettagliate, anche economiche e contabili, su attività svolte e programmate, movimenti contabili e libri sociali, fermo

restando il rispetto dell'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni.-----

---Articolo 7 - Volontari e assicurazione obbligatoria---

-----L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari, propri associati, e dei volontari aderenti alle Associate.-----

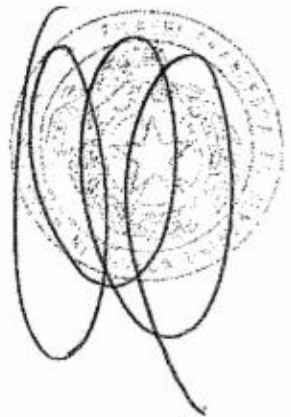
-----Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.-----

-----Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e, in generale, con ogni altra forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente:-----

- di cui il volontario è associato o-----

- tramite il quale svolge la propria attività volonta-



ria.-----

-----L'Associazione, nonché gli enti associati, sono tenuti ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----L'Associazione, nonché gli enti associati, sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-

-----**Articolo 8 - Recesso ed Esclusione**-----

-----La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.-----

-----Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

-----L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto può essere escluso

con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo;
contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso
so all'assemblea.-----

-----In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo,
l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione
di quanto versato all'Associazione.-----

-----**Articolo 9 - Organi sociali, gratuità e durata**-----

-----Sono organi dell'Associazione:-----

- Assemblea degli associati-----

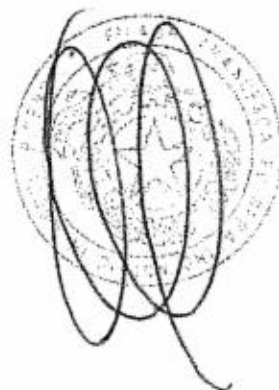
- Organo di Amministrazione-----

- Presidente-----

- Organo di Controllo, nominato ai sensi all'articolo
30 del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- Organo di Revisione, nominato ai sensi all'articolo
31 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione
di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione
in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2397, secondo comma, del codice civile (e sempre nel
rispetto di quanto imperativamente disposto dall'articolo
8, comma 3, lettera a) del Codice del Terzo Settore)
non può essere attribuito alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----



-----Gli organi sociali sono elettivi, restano in carica per tre anni e cessano il 30 (trenta) settembre dell'anno di fine mandato e, in ogni caso, con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, o per dimissioni; i medesimi possono essere riconfermati. I componenti eletti in sostituzione nel corso del mandato cessano, congiuntamente ai componenti originari, allo scadere del triennio medesimo.-----

-----**Articolo 10 - Assemblea degli associati**-----

-----L'Assemblea è composta dagli associati, nonché dai Presidenti delle Associate ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto su designazione degli intervenuti.-----

-----Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente: la prima per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, la seconda entro il 31 (trentuno) ottobre per la definizione delle linee di indirizzo programmatiche ed economiche per l'anno successivo, e in ogni caso ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.-----

-----È convocata mediante avviso scritto da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno

e dell'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o altro strumento di comunicazione elettronica che garantisca la prova di ricezione.-----

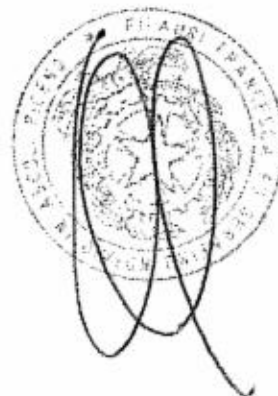
-----L'adunanza può svolgersi all'interno di una qualsiasi sede o spazio di disponibilità dell'Associazione o messo a disposizione da un Ente Associato, o, in ogni caso, in altro luogo identificato dall'Organo di Amministrazione in relazione alle necessità.-----

-----L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.-----

-----Il voto si esercita, di norma, in modo palese.-----

-----Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione e ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore.-----

-----Ciascun Ente Associato esprime il voto tramite il proprio Presidente. I Presidenti delle Associate possono delegare un altro componente dell'Organo di Amministrazione dell'Ente Associato, oppure un Presidente di altro Ente Associato avente diritto di voto, conferendo delega scritta.-----



-----Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati e i Presidenti o delegati delle Associate, iscritti/e da almeno tre mesi nel libro degli associati, e che siano in regola con il pagamento della quota associativa al giorno di svolgimento dell'Assemblea.----

-----Ciascun associato ha diritto a un voto; ciascun Ente Associato, che abbia la qualifica di ETS, ha diritto di esprimere fino a cinque voti, in forza di quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, proporzionalmente al numero dei propri associati, e secondo la formula di ripartizione esplicitata nel Regolamento.-----

-----Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, eletto all'apertura della seduta, e conservato agli atti dell'Associazione.-----

-----L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----

-----L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque

sia il numero dei presenti, e delibera a maggioranza dei voti degli stessi.-----

-----L'Assemblea straordinaria delibera:-----

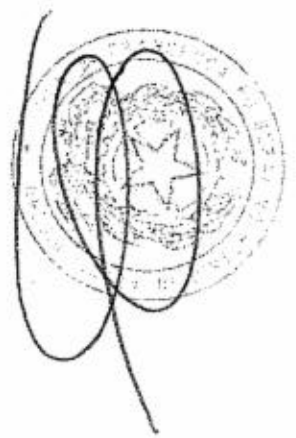
- sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e
- sullo scioglimento, la liquidazione nonché sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

-----Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

-----Partecipano all'Assemblea i componenti dell'Organo di Amministrazione e possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, dal Presidente o dall'organo convocante, i responsabili delle aree tecniche, con funzione consultiva e di uditori.-----

-----L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;---
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approva il programma di indirizzo;-----
- approva il bilancio;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei



loro confronti;-----

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera l'importo della quota associativa periodica, su proposta dell'Organo di Amministrazione;-----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

-----**Articolo 11 - Organo di Amministrazione**-----

-----L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di componenti deciso dall'Assemblea, tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti i componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti tra gli associati o tra le persone fisiche facenti parte degli Organi di Amministrazione delle Associate.-----

-----Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I medesimi membri dell'Organo di gestione devono provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

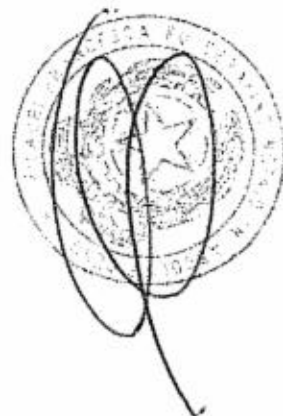
-----L'Organo di Amministrazione gestisce le attività

dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----

-----L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due componenti dell'Organo.-----

-----L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

-----La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza, in cui il preavviso può essere più breve. Lo svolgimento della riunione potrà tenersi presso i locali della sede legale, presso una sede secondaria operativa, presso una sede legale o operativa di una delle Associate, oppure, su richiesta motivata dei convocati anche tramite strumenti di tele-video conferenza, che garantiscano un adeguato livello di sicurezza nonché la corretta iden-



tificazione dei partecipanti.-----

-----L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.-----

-----Alla sostituzione di ciascun componente decaduto o dimissionario, si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione nella prima Assemblea utile.-----

-----L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;-----

- amministra l'Associazione secondo principi di equità e pari opportunità;-----

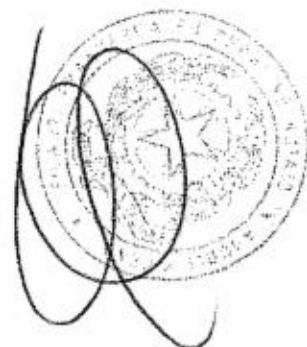
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----

- realizza il programma di indirizzo per le Associate da proporre all'Assemblea, tenendo conto delle naturali differenze in termini di associati iscritti, aree di competenza, risorse a disposizione e tipologia associativa;-----

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;---

- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;-----
 - decide sull'avvio e sull'amministrazione di attività secondarie di cui all'articolo 6 del codice del terzo Settore, ivi compresa l'opzione di apertura di Partita IVA in regime forfettario o ordinario, tenendo conto della finalità strumentale di suddette attività rispetto alle attività principali;-----
 - propone all'assemblea l'importo della quota associativa periodica;-----
 - determina l'importo di ulteriori contributi dovuti dagli associati a copertura spese di eventuali specifiche attività, eventi, servizi resi;-----
 - nomina il Responsabile Amministrativo, che può essere un membro dell'Organo stesso oppure può essere scelto tra gli associati o tra i membri delle Associate, identificato come persona di fiducia dell'Organo Amministrativo, incaricato della funzione di Tesoriere;-----
 - compie tutti gli atti dispositivi del patrimonio mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi statutari.-----
- Il potere di rappresentanza attribuito agli ammi-



nistratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.----

-----L'Organo di Amministrazione può nominare tra gli associati, nella propria funzione di gestione e qualora ne ravvisi la necessità, dei responsabili di aree tecniche strumentali al funzionamento dell'Associazione e di coordinamento delle rispettive aree tecniche, ove esistenti, e che rispondano direttamente al componente dell'Organo di Amministrazione stesso.-----

-----A titolo esemplificativo, le aree interessate potranno essere: comunicazione istituzionale e immagine, gestione amministrativa e contabilità, gestione dei locali e attrezzature associative, formazione, biblioteca e gestione di specifici progetti di volontariato. I responsabili dell'area possono essere coadiuvati nella loro funzione da altri associati, selezionati per la loro capacità tecnica e di coinvolgimento delle persone i quali possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione con ruolo consultivo o in vesti di uditori, senza avere diritto di voto.-----

-----**Articolo 12 - Il Presidente**-----

-----Il Presidente dell'Associazione, che è anche Pre-

sidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo stesso.-----

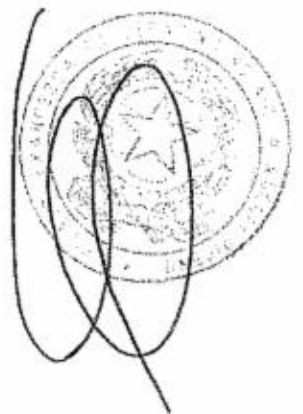
-----L'Organo di amministrazione può revocarlo col voto favorevole della maggioranza dei componenti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

-----Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.-----

-----Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 90 (novanta) giorni.-----

-----Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

-----Ha la facoltà di nominare difensori e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.-----



-----**Articolo 13 - Organo di Controllo**-----

-----L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.-----

-----L'Organo di Controllo:-----

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;-----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del

D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;-----

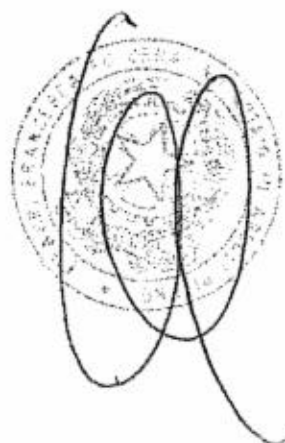
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia predisposto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

-----L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

---Articolo 14 - Organo di Revisione legale dei conti---

-----E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-



-----**Articolo 15 - Rapporti di lavoro**-----

-----L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

---**Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di**---

-----**scioglimento**-----

-----In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica simile, e prioritariamente agli ETS - ODV associati o non associati.-----

-----**Articolo 17 - Statuto**-----

-----L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e dal Primo Libro del Codice civile.-----

-----L'Assemblea delibera, su proposta dell'Organo di Amministrazione, in ordine al Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, nonché in ordine al Codice Etico.-----

F.to Chorvatovicova Jana-----

F.to Chorvatovicova Zdenka-----

F.to Cistola Benedetta-----

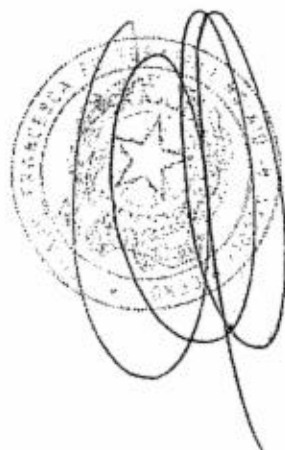
F.to Falzini Michela-----

F.to Piccioni Gabriele-----

F.to Celani Caterina-----

F.to Alessandro Tarquini-----

F.to Francesca Filauri Notaio-----



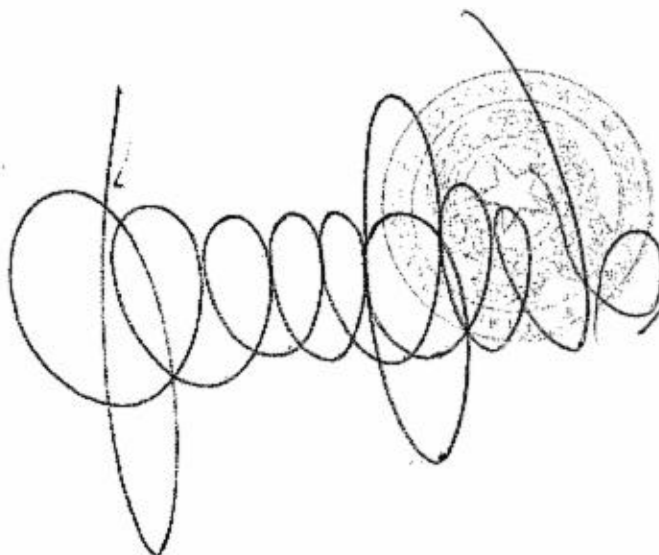
Copia conforme all'originale, munito delle firme
prescritte dalla legge, con il quale collazionata
concorda.

In carta libera per gli usi consentiti.

La presente copia consta di sessantotto pagine.

Ascoli Piceno, *VENTOTTE GENNAIO*

duemilaventuno

A large, stylized signature in black ink, featuring a series of overlapping loops and a circular stamp in the background. The signature is written in a cursive, flowing style. The circular stamp behind the signature is partially obscured but appears to contain some text and a central emblem.